



COMUNE DI TRUCCAZZANO

*Città Metropolitana di Milano
Via G. Scotti 50, CAP 20060*

ORIGINALE

Numero : 18

Data 10-05-2022

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) E DEFINIZIONE DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DEL GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI TRUCCAZZANO AL FINE DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ANNO 2021.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno **duemilaventidue** addi dieci del mese di **maggio** alle ore 12:00;

Richiamata la deliberazione consiliare n.12 del 21 aprile 2022 ad oggetto "Approvazione Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale", dichiarata immediatamente eseguibile;

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa sono stati oggi convocati a seduta in videoconferenza componenti la Giunta del Comune di Truccazzano.

All'appello risultano:

Franco De Gregorio	Presente	Sindaco
Melania Margarito	Presente	Vicesindaco
Karin Cattaneo	Assente	Assessore
Piergiorgio Buratti	Assente	Assessore
Angelo Bonetti	Presente	Assessore

Sono così presenti n° 3 Assessori su n° 5 assegnati e in carica. Partecipa all'adunanza, collegato in videoconferenza, il Segretario Comunale **Carlino dott.Diego** che cura la verbalizzazione del presente atto.

Assume la presidenza il Sindaco Franco De Gregorio, il quale, riscontrata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e applicabile a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 per gli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione nel corso del 2014, è prevista la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato, considerando, ai fini dell'inclusione nello stesso, qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, in base alle regole stabilite dal principio contabile 4/4;
- ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30/09 dell'anno successivo, pertanto entro il 30 settembre 2022 con riferimento all'esercizio 2021.
- il bilancio consolidato è disciplinato anche dall'articolo 233-bis del TUEL.

RILEVATO CHE:

- ai sensi degli articoli 11 ter, quater e quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, nonché dal citato principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2, costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica":
 - 1) «*gli organismi strumentali* dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica.
 - 2) *gli enti strumentali controllati* dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, presuppongono l'esercizio di influenza dominante;
 - 3) *gli enti strumentali partecipati* di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei

cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;

4) *le società controllate* dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

5) *le società partecipate* dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2020, con riferimento all'esercizio 2019, la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata»;

▪ il principio contabile 4/4, al paragrafo 3, prevede che: *«Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:*

1) *gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;*

2) *gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato»;*

▪ lo stesso principio, al fine di stabilire il perimetro di consolidamento, individua una soglia di irrilevanza: *«Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:*

a) *Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.*

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- *totale dell'attivo,*
- *patrimonio netto,*
- *totale dei ricavi caratteristici.*

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione dell'ente".

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

▪ b) *Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento* in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i

bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione;

RITENUTO opportuno aggiornare i parametri *de quibus* rispetto a quanto rappresentato nella deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 16/12/2021 in base ai valori rappresentati nel Conto Economico e nello Stato Patrimoniale al 31/12/2021 di cui al conto consuntivo 2021 oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale e con conseguente rideterminazione della soglia di irrilevanza relativa all'esercizio 2021:

Parametri	Comune di Truccazzano	Soglia del 3%	Soglia del 10%
Totale attivo 2021	21.380.644,48	641.419,33	2.138.064,45
Patrimonio netto 2021	14.876.263,28	446.287,90	1.487.626,33
Ricavi caratteristici 2021	3.391.042,08	101.731,26	339.104,21

CONSIDERATO che il Comune di Truccazzano presenta la situazione di partecipazioni in società ed enti strumentali così riassunta:

- in base ai criteri stabili dalla Legge e dal principio 4/4 sopra indicati non fanno parte del gruppo comunale di Truccazzano le seguenti **società**:
 - a) Nessuna
- in base ai criteri stabili dalla Legge e dal principio 4/4 sopra indicati non fanno parte del gruppo comunale di Truccazzano i seguenti **enti strumentali**:
 - a) Nessuna
- in base alle soglie di irrilevanza economica o percentuale, è fuori il perimetro di consolidamento:
 - a) AFOL METROPOLITANA – Azienda Speciale - Agenzia per la formazione - Milano;

VERIFICATO, dunque, in base alle suddette soglie di irrilevanza economica o all'1% di partecipazione, così come previsti dalle norme vigenti, e sulla base dei rispettivi bilanci d'esercizio dei soggetti partecipati riferiti all'anno 2021 sono inclusi nel perimetro di consolidamento le seguenti società partecipate:

- CEM AMBIENTE SpA;
- FAR.COM Srl;
- COGESER SpA;
- CAP HOLDING SpA

VISTO il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 25/09/2017 di approvazione della revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni – Ricognizione partecipazioni possedute;

VISTA la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 14/12/2021 ad oggetto: "Art. 20 d.lgs. n. 175/2016 - approvazione piano razionalizzazione periodica ordinaria delle partecipazioni pubbliche", con la quale l'Ente ha approvato il mantenimento delle partecipazioni possedute dal Comune di Truccazzano;

VISTI i pareri e le attestazioni resi ai sensi delle disposizioni vigenti;

Con voti unanimi favorevoli resi dai presenti in forma palese;

DELIBERA

1) DI AGGIORNARE la composizione del Gruppo Amministrazione del Comune di Truccazzano di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 16/12/2021, per le ragioni di cui sopra, relativo all'esercizio 2021 e rappresentato come segue:

- **Enti strumentali partecipati:**
 - a) AFOL METROPOLITANA – Azienda Speciale - Agenzia per la formazione - Milano;
- **Società partecipate:**
 - a) CEM AMBIENTE Spa;
 - b) FARCOM Srl;
 - c) COGESER SpA;
 - d) CAP HOLDING Spa;

2) DI AGGIORNARE, altresì, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento e ai fini della redazione del bilancio consolidato dell'anno 2021, i componenti del "Perimetro di Consolidamento del Comune di Truccazzano", nei seguenti organismi partecipati:

- **Società partecipate:**
 - a) CEM AMBIENTE Spa;
 - b) FARCOM Srl;
 - c) COGESER SpA;
 - d) CAP HOLDING Spa;

3) DI DEMANDARE al Responsabile del Settore 4 Finanziario e Risorse umane ogni ulteriore adempimento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato dell'anno 2021 del Comune di Truccazzano, entro il 30/09/2022;

4) DI TRASMETTERE il presente provvedimento, unitamente alle direttive e linee guida per l'acquisizione delle informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie alle società oggetto di consolidamento, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato dell'anno 2021, in attuazione degli articoli dall'11-bis all'11-quinquies del D.Lgs. 23/6/2011, n. 118 e di quanto previsto dal principio 4/4 allegato al medesimo decreto.

Successivamente,

Stante l'urgenza, con separata ed unanime votazione resa a norma di legge

DE L I B E R A

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente/Il Sindaco
Franco De Gregorio

Il Segretario Comunale
dott.Diego Carlino